

**ACCERTAMENTO**

---

***Ancora acceso il dibattito sul transfer pricing***

di Massimiliano Tasini

Il 4 giugno 2014 la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza 12502**, ha avuto modo di affermare che il principio del **valore normale** ha una portata generale ed è dunque applicabile anche al **transfer pricing domestico**, ossia alle transazioni avvenute fra società appartenenti allo stesso gruppo e tutte aventi sede in Italia.

La disciplina sul *transfer pricing*, dice la Corte, ha portata antielusiva, e costituisce **generale** esplicazione del divieto di **abuso del diritto**.

La tesi è ripresa nella successiva **sentenza della Cassazione del 22 giugno 2015 n. 12844**, che rimarca che questa pratica realizza abuso in quanto comporta l'uso improprio di strumenti giuridici idonei ad ottenere agevolazioni o risparmi di imposta in difetto di ragioni diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Naturalmente, aggiungiamo, potrebbe essere che quei prezzi siano stati praticati non tanto, o comunque non solo, per motivi fiscali, bensì, solo per fare un esempio, per aprire un **nuovo mercato** in una zona del paese promettente, che però potrebbe avere la "sfortuna" di godere di alcune agevolazioni fiscali. Ma questo lo diciamo solo per inciso.

Questa strada è parsa davvero difficilmente sostenibile sul piano normativo: non si capiva infatti per quale motivo a fronte di una disciplina positiva che **riservava** l'applicazione del *transfer pricing* alle operazioni internazionali, si fosse pervenuti ad estenderla ad ogni tipo di imprese. È stato necessario un **intervento legislativo**, che è arrivato con l'**articolo 5 del D.Lgs. 147/2015**, per "interpretare" la disciplina positiva e dirimere la questione.

Fuori un problema, sotto un altro.

Come si diceva sopra, la tesi tradizionale porta a configurare il *transfer pricing* nel novero delle operazioni elusive; da tale premessa, la **Cassazione nella sentenza 24 luglio 2015 n. 15642** – ma anche in molte altre date pronunce – ha ritenuto che sull'Amministrazione finanziaria gravasse **l'onere di provare i presupposti** dell'elusione fiscale, tra i quali la **superiorità** della fiscalità in Italia all'epoca dell'operazione rispetto a quella in vigore nel territorio dello Stato dell'impresa non residente.

Senonché, meno di due mesi dopo questa tesi è stata smentita dalla **Cassazione con la sentenza 18 settembre 2015 n. 18392**. Diciamo subito che questa pronuncia non parrebbe risentire della novella del **D.Lgs. 128/2015**. Ivi si afferma che il *transfer pricing* non integra una

**disciplina antielusiva in senso proprio**, di talché la prova sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo **l'esistenza di transazioni tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore al valore normale**.

Si tratta di una questione di estrema delicatezza. Difficile dire se la **soluzione** debba venire dal legislatore o dalle Sezioni Unite, è però necessario **risolvere la questione**. E in fretta.